

“Allegato 1
(previsto dall’art. 2)

L’identificazione univoca da riportarsi in etichetta comprende:

1) una parte di identificativo in caratteri leggibili e contenente le seguenti informazioni:

a) il nome del fabbricante;

b) un codice alfanumerico composto da:

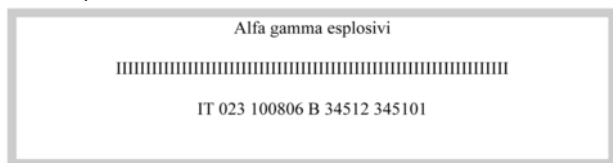
i) 2 lettere che identificano lo Stato membro (luogo di produzione o importazione sul mercato comunitario, ad esempio, IT = Italia);

ii) 3 cifre che identificano il nome del sito di fabbricazione (assegnate dalle autorità nazionali);

iii) il codice univoco del prodotto e le altre informazioni logistiche, compresa quella del lotto di produzione, a cura del fabbricante;

2) un identificativo a lettura elettronica, sotto forma di codice a barre e/o di codice a matrice, direttamente collegato al codice di identificazione alfanumerico;

Esempio:



3) qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di apporvi direttamente il codice univoco del prodotto e le informazioni logistiche a cura del fabbricante, si considerano sufficienti le informazioni di cui al numero 1, lettera b), punto i), al numero 1, lettera b), punto ii) e al punto 2. In ogni caso le indicazioni presenti sull’etichetta devono essere scritte in caratteri visibili ad occhio nudo e tali da consentire la pronta individuazione del Paese e dello stabilimento di fabbricazione, dei recapiti telefonici e degli altri dati comunque necessari per assicurare le comunicazioni necessarie alla pronta tracciabilità dei prodotti;

Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di apporvi le informazioni di cui al punto 1), lettera b), punti i) e ii), e punto 2, o qualora sia tecnicamente impossibile apporre un’identificazione univoca sugli articoli a causa della loro particolare forma o progettazione, detta identificazione va apposta su ogni confezione elementare; ciascuna confezione elementare è sigillata; su ogni detonatore comune o carica di rinforzo oggetto della deroga di cui al secondo paragrafo le informazioni figuranti al punto 1, lettera b), punti i) e ii), sono apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibili. Il numero dei detonatori comuni e delle cariche di rinforzo contenuti è stampato sulla confezione elementare; ogni miccia detonante oggetto della deroga di cui al secondo paragrafo reca l’identificazione unica apposta tramite marcatura sulla bobina e, se del caso, sulla confezione elementare.

4) all’etichetta finalizzata all’identificazione univoca dei prodotti esplodenti in ambito europeo è sempre aggiunta, a cura degli importatori e distributori italiani titolari di licenza di polizia, quella di pubblica sicurezza, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell’interno, ai sensi dell’art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”

Note all’art. 30:

— Il testo dell’art. 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 febbraio 2008, n. 40, come modificato dalla presente legge, così recita:

“Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale). — 1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all’art. 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione di: «Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale», di seguito: «Commissioni territoriali», e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.

2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di dieci. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.

2-bis. *Con decreto del Ministro dell’interno, presso ciascuna commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all’andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle commissioni medesime. Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di dieci per l’intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l’attività delle commissioni territoriali. All’attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Ministro dell’interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali e da un rappresentante dell’ACNUR. In situazioni di urgenza, il Ministro dell’interno nomina il rappresentante dell’ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, è corrisposto un gettone di presenza. L’ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. (2)

4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Salvo quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell’art. 26, comma 1. Nel caso di richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui è collocato il centro.

6. Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno.”

Note all’art. 32:

— Il testo dell’art. 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2012, n. 33, S.O., come modificato dalla presente legge, così recita:

“Art. 47 (*Agenda digitale italiana*). — 1. Nel quadro delle indicazioni dell’agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l’obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l’offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all’utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

